

Deliberazione N. 101 Del 30/10/2013	Oggetto:	Atto di indirizzo al responsabile di servizio amministrativo per l'affidamento di brokeraggio assicurativo per tre anni (dall'1.1.2014 al 31.12.2016)
--	-----------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 8,30 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	SI
PILIA LUIGINA	ASSESSORE	SI
LAI ANTIOCO	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggigiorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti la predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

RILEVATO CHE:

- l'incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006, allegato II A, e come tale soggetto alla disciplina degli appalti di servizi ex art. 20, comma 2, si configura principalmente un incarico professionale di fattispecie particolare "*intuitu personae*" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del broker:
 - consiste nell'identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze del Comune che all'interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
 - si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'*intuitu personae*, poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- la tesi dell'*intuitu personae* non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

□ il TAR Pescara con la sentenza n. 397 del 26/7 u.s. ha ritenuto che in dipendenza di un incarico di brokeraggio “senza oneri” per l’Amministrazione Pubblica, si superano le procedure di gara previste dal D.Lgs. n. 157/95 (ora disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 es.m.i.) e si può legittimamente procedere a conferire il servizio a trattativa privata;

□ la Corte dei Conti nella sentenza n. 179 del 17 aprile 2008 ha negato una specifica onerosità del contratto di assicurazione legata alla presenza del broker di assicurazioni;

VISTO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 che consente l’affidamento diretto per acquisizioni di servizi al di sotto di € 20.000,00;

VERIFICATO che il compenso provvisorio indiretto è attestato nell’anno corrente in € 3.478,22;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di dover dare **indirizzo** al Responsabile del Servizio Amministrativo al fine di procedere all’affidamento diretto dell’incarico per l’espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per tre anni a far data dal 1-1-2014 e fino al 31.12.2016;

VISTO che il broker AMA S.a.s. Insurance Brokers ha richiesto la conferma dell’incarico in oggetto di consulenza sopra esposto garantendo, sulla scorta ed alla luce dell’esperienza maturata, professionalità e continuità al servizio;

ACQUISITA la documentazione relativa all’attestazione di regolarità contributiva e previdenziale della medesima società;

CONSIDERATO che le prestazioni del broker vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un “costo aggiuntivo” per l’Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

VISTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, e dell’art. 1 comma 4 e 5 del D.L. 12.07.2004, n. 168 convertito nella legge 30/07/2004 n. 191, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli del sistema convenzione Consip;

ATTESO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip per l’affidamento di detto incarico;

VERIFICATO che sul MEPA non sussiste quotazione del **servizio** finanziario in oggetto;

ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile di servizio per quanto concerne la regolarità tecnico e contabile a mente dell’art. 49 del Tuel 267/2000;

UNANIME DELIBERA

1. **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’affidamento alla società AMA S.a.s Insurance Brokers con sede in Cagliari, P.IVA 02217980925, iscritta ai sensi del D.Lgs. 209/2005 al RUI di Cagliari n. 27104 – REA 168410 della C.C.I.A.A. di Cagliari – Albo Med. Ass. con matricola n.1198/s, dell’incarico di **Brokeraggio** Assicurativo, per **anni tre** a decorrere dal 01.01.2014;

2. **DI DARE ATTO** che l’incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono comprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa;

3. **DI RENDERE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione così come è risultato da apposita ed unanime votazione a mente del comma 4 dell’art. 134 del Tuel 267/2000.

